

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10267/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10267 del 2023, proposto da
Carl Zeiss S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Michelangelo Cicogna, Fabio Ferraro, Antonella Terranova,
Ilaria Sgrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo
Bellini, 24;

contro

Regione Toscana, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra
Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Unità
Sanitaria Locale Toscana Centro, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord
Ovest, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer,

Estar, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Carestream Health Italia S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento previa sospensione

a) del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data sul sito della Regione Toscana e notificato via PEC in data 20 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, con cui la Regione Toscana ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (“Decreto n. 24681/2022”); [Doc.1];

b) degli Allegati al suddetto Decreto n. 24681/2022, e in particolare: (i) l'Allegato 1, con cui, la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di Payback per l'anno 2015 [Doc.2]; (ii) l'Allegato 2, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di Payback per l'anno 2016 [Doc.3]; (iii) l'Allegato 3, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di Payback per l'anno 2017 [Doc.4]; (iv) l'Allegato 4, con cui la Regione Toscana ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di Payback per l'anno 2018 [Doc.5]; (v) l'Allegato 5, recante il riepilogo degli importi complessivamente dovuti, inter alia, dalla ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [Doc.6];

nonché di tutti gli altri atti presupposti tra cui:

c) le Delibere delle Aziende Sanitarie e in particolare: (i) la Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; (ii) la Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana

Nord Ovest; (iii) la Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est ; (iv) la Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; (v) la Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; (vi) la Deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; (vii) la Deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; (viii) la Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR (“Delibere delle Aziende Sanitarie e dell'ESTAR”);

d) il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 [Doc.7];

e) il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 [Doc.8];

f) qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: i) l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (“Intesa della Conferenza Stato – Regioni n. 213 del 2022”) [Doc.9]; ii) l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (“Accordo della Conferenza Stato – Regioni n. 181 del 2019”) [Doc.10]; iii) la Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78” (“Circolare prot. n. 22413/2019”); g) ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la parte ricorrente ha richiesto, con autonoma istanza cautelare notificata alle amministrazioni parti del presente giudizio, l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

Considerato che con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, il termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista è stato, da ultimo, prorogato al 31.7.2023 e conseguentemente alla predetta data scade anche il termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni;

Considerato, quanto al dedotto *periculum*, che l'intervenuta scadenza del predetto termine rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra nonché all'orientamento cautelare della sezione espresso in sede collegiale (vedasi le ordinanze in materia assunte alla c.c. del 27.6.2023 e, daultimo, alla successiva c.c. dell'11.7.2023), si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospende l'esecutività degli atti impugnati nei sensi e nei termini di cui alla motivazione che precede.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 settembre 2023, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 luglio 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO